

COMUNE DI GENOVA

=°=°=°=

Contratto fra il Comune di Genova e la Società per l'affidamento in concessione di N. impianti pubblicitari di proprietà comunale, da assegnare singolarmente, e della relativa area di installazione per l'effettuazione di affissioni dirette – Numero gara 7946278

=°=°=°=

L'anno, il giorno del mese di

Tra

Il COMUNE DI GENOVA, con sede in Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102 (di seguito Comune), rappresentato dal Dott., nato a il domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente del Settore Imposte e Canoni della Direzione Politiche delle Entrate,

e

la Società con sede in, Via, C.A.P. Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di n. rappresentata dal Sig. nato a il e domiciliato presso la sede della Società, nella qualità di e come tale munito degli idonei poteri a quanto infra.

Premesso

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche delle Entrate –Settore Imposte e Canoni – n. del....., esecutiva ai sensi di legge, la Direzione Politiche delle Entrate – Settore Imposte e Canoni – ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata telematica, previa pubblicazione di un Avviso pubblico, selezionando la migliore offerta al rialzo espressa in valore assoluto rispetto al canone annuo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento in concessione di n. 277 impianti pubblicitari di proprietà comunale e della relativa area di installazione, da assegnare singolarmente, per l’effettuazione di affissioni dirette; il valore complessivo posto a base di gara ammonta ad euro 353.574,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero;

- che in base alle risultanze della gara predetta, la concessione di n. impianti pubblicitari di proprietà comunale, da assegnare singolarmente, e della relativa area di installazione per l’effettuazione di affissioni dirette è stata aggiudicata alla Società

- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Politiche delle Entrate – Settore Imposte e Canoni – n. esecutiva dal, la concessione è stata affidata per n. impianti alla Società per essere risultata prima nella graduatoria formatasi, avendo presentato l’offerta di euro oltre IVA;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni;

- e che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente contratto;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, esperiti tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii., affida alla Società, che come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna la concessione di n. impianti pubblicitari e della relativa area di installazione, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La Societàsi impegna all'esecuzione della predetta concessione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 – Ammontare e durata del contratto

Il canone concessorio annuo per l'utilizzo di n. impianti pubblicitari ammonta ad euro oltre I.V.A. mentre per gli anni successivi, il canone verrà adeguato con un incremento pari alla percentuale di aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT rispetto all'identico periodo dell'anno precedente.

La presente concessione ha durata di 3 anni a decorrere dal ,
pertanto scadrà il Alla scadenza del terzo anno, la Civica
Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il rinnovo della
concessione per un periodo di ulteriori 3 anni alle medesime condizioni e
prezzi.

La presente concessione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 175, comma
4, del Codice.

Art. 3 – Modalità di conferimento e gestione in concessione

La concessione viene conferita e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto non da esso
disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti
e risultanti del Capitolato Speciale che la Società dichiara di conoscere e che
qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

Art. 4 – Articolazione della concessione

Costituisce oggetto della presente concessione l'assegnazione di n.
impianti e della relativa area di installazione.

L'esecuzione della concessione dovrà essere effettuata secondo quanto
disposto dal Capitolato Speciale e in particolare agli artt. n. 4 "Uso degli
impianti pubblicitari: modalità di esecuzione della concessione", n. 5
"Manutenzione e sostituzione degli impianti pubblicitari", n. 6 "Modalità di
esercizio della concessione".

Art. 5 – Pagamenti

Il Concessionario si impegna ad effettuare per ciascun impianto tutti i seguenti pagamenti:

- a) canone di concessione,
- b) canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- c) imposta comunale sulla pubblicità.

I pagamenti relativi a canone di concessione, canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e Imposta Comunale sulla Pubblicità dovranno essere effettuati secondo le modalità previste all'art. 3 del Capitolato Speciale.

Art. 6 – Garanzia Fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia della predetta esecuzione della concessione e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società aggiudicataria presenterà entro 30 giorni fidejussione bancaria/polizza per l'importo di euro, pari al 10% da calcolare sull'importo derivante dall'aggiudicazione, riferito alla durata della concessione.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata della concessione e fino a quando sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune di Genova ha diritto di valersi della cauzione per mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali, per eventuali danni subiti o per danni da rifondere a terzi.

Il Comune di Genova può richiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 7 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

La Società aggiudicataria si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della concessione e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare alla Direzione Politiche delle Entrate del Comune di Genova la polizza assicurativa, così come previsto all'art. 11 del Capitolato Speciale, che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione della concessione nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

La Società aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni, comprese le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 9 – Sicurezza e salute dei lavoratori

La Società aggiudicataria dichiara e garantisce di aver valutato i rischi specifici inerenti all'esecuzione della concessione e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm. e ii..

Art. 10 – Risoluzione della concessione

Il Comune di Genova ha la facoltà di risolvere la concessione con le modalità e nei casi previsti dall'art. 8 del Capitolato Speciale.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Art. 11 – Penalità

In caso di inosservanza o di inadempienza del Concessionario alle disposizioni del Capitolato Speciale o disposizioni di legge, il Comune applicherà le penali previste dall'art. 12 del sopracitato Capitolato, riservandosi di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art. 1456 – II comma – del Codice Civile.

Art. 12 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Genova.

Art. 13 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società aggiudicataria che, come sopra costituita, vi si obbliga.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" all'art. 5.

(firma)

(firma)